

2/r

DOTT. GIACOMO ZAINA  
NOTAIO  
Via Mania, 1 - UDINE - Tel. 28-46

registrazione L. 200  
fascicolo " 80  
certificato 60

In carta libera a sensi di legge.

AL TRIBUNALE CIVILE e PENALE di

U D I N E

NOTA PER TRASCRIZIONE

nel Registro delle Società dell'atto dd. 3.10.1954  
rep.n. 17312/10967 notaio Zaina di Udine, qui reg.  
to il 18.10.1954 al n. 1477/I, omologato da questo  
Tribunale il 8.1.1955 al n. 660 C.C. e n.62 Cron.  
col quale


veniva costituita una Società Cooperativa a respon-  
sabilità limitata denominata "CASSA RURALE ed ARTI-  
GIANA di MANZANO" Soc. Coop. a r.l. con sede in Man-  
zano, col capitale iniziale di L. 404.000.=- avente  
lo scopo di procurare il credito ai propri soci,  
compiere le operazioni ed i servizi di banca preva-  
lentemente a favore di agricoltori e artigiani, il  
miglioramento delle condizioni morali ed economiche  
degli stessi.

Si domanda la trascrizione.

*[Handwritten signature]*

Deposito nella Cancelleria del Tribunale di Udine - Soc. II. <u>2295</u> Reg.
d'Ord. N. <u>23058</u> Reg. Trascr. N. _____
Vol. _____ 15 N. 1955
Oggi _____
IL CANCELLIERE

*[Handwritten signature]*



Rep. n. 17312

Fasc. n. 10967

Reg. to a Udine

In carta libera e sensi di legge

il 18/10/1954

**COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA a r.l;**

al n. 1477/I

Repubblica italiana

con L. 1620.-

4° anno millesevcentocinquantaquattro, il giorno tre  
del mese di ottobre (3/10/1954) in Manzano, nella  
sala del Cinema, in Piazza della Chiesa;

IL PREGONATORE

F. to Marone

davanti a me dott. Giacomo Zaina, notaio con la resi-  
denza in Udine, iscritto al Collegio Notarile di det-  
ta città, sono comparci i sigg.

Coleombo Enrico fu Alessandro, artigiano, nato a Mi-  
lano;

Don Adelfo fu Antonio, artigiano, nato a Manzano;

Cebba rag. Algeo fu Giuseppe, nato a Nove di Vicenza,  
commerciante;

D'edrico Giuseppe fu Giuseppe, possidente, nato a  
Buenos Aires;

Bosero Pietro fu Luigi-Napoleone, possidente, nato  
a Mortegliano;

Misano Ernesto di Erminio, agricoltore, nato a Man-  
zano;

Manuelli Aronne fu Silvio, artigiano, nato a Borgo  
Valsugana;

Sartori Alao fu Antonio, artigiano, nato a Manzano;

Vesca Quinto fu Pietro, agricoltore, nato a Manzano;

Cacetti Cirillo fu Antonio, artigiano, nato a Manzano;

Don Gino di Giuseppe, agricoltore, nato a Manzano;

Don Carlo di Luigi, agricoltore, nato a Manzano;

Croatto Livio fu Luigi, artigiano, nato a Manzano;



no; Dari Luigi fu Antonio, artigiano, nato a Mansano;  
Batter Mario fu Francesco, artigiano, nato a Udine;  
Don Elio di Giuseppe, agricoltore, nato a Mansano;  
Braida Giuseppe fu Pietro, agricoltore, nato a Man-  
sano; Lugano Luigi fu Giuseppe, agricoltore, nato a  
S. Giovanni al Natissone; Zaliani Albino di Luigi, a-  
gricoltore, nato a Mansano; Tuliani Emilio fu Luigi,  
agricoltore, nato a Mansano; Braida Adriano di Sugo-  
nio, artigiano, nato a Mansano; Santarossa Paolo fu  
Luigi, artigiano, nato a Mansano; Mirri Ernesto fu  
Pietro, agricoltore, nato a S. Lorenzo di Soleschiano;  
Ferruzzi Giovanni fu Davide, agricoltore, nato a Man-  
sano; Orioni Luigi fu Luigi, artigiano, nato a Man-  
sano; Bosco Pietro fu Luigi, agricoltore, nato a Man-  
sano; Versegnaresi Carlo di Guido, agricoltore, nato  
a Mansano; Ferrate Ferruccio fu Vitige, artigiano,  
nato a Mansano; Batter Dionisio di Mario, artigiano,  
nato a Trieste; Groppe Attilio fu Elicodoro, artigia-  
no, nato a Castions di Strada; Peressini Elio fu An-  
gelo, agricoltore, nato a Miano; Versegnaresi Giaco-  
mo fu Sebastiano, agricoltore, nato a Mansano; Mauro  
Silvio fu Giovanni, agricoltore, nato a Corno di Ro-  
sazzo; Passoni Remigio di Rosonico, agricoltore, na-  
to a Mansano; Passoni Ermanno di Luigi, artigiano,  
nato a Mansano; Beltramini Rodolfo di Giuseppe, arti-  
giano, nato a Mosca; Zamboni Giuseppe fu Angelo, a-  
gricoltore, nato a Villafranca (Verona); Zamboni  
Ermenegildo di Giuseppe, agricoltore, nato a Venezia;

Leboni Primo di Giuseppe, agricoltore, nato a Venezia; Cattarossi Adelchi di Giuseppe, commerciante, nato a Udine; Sabet Aldo fu Vittorio, commerciante, nato a Mansano; Petecco Ferruccio fu Domenico, artigiano, nato a Mansano; Ellero Giovanni di Adelchi, commerciante, nato a Mansano; Ellero Adelchi fu Antonio, agricoltore, nato a Mansano; - - - - -  
tutti domiciliati a Mansano, tranne D'Odorino Giuseppe e Cattarossi Adelchi domiciliati in Udine, e Birri Ernesto che è domiciliato a Polseiano. - - -

Gli intervenuti, della identità personale dei quali lo Notaio sono certo, previa rinuncia di comune accordo e col mio consenso alla assistenza dei testimoni e dichiarazione di essere tutti cittadini italiani e di loro piena capacità giuridica, mi richiesero per il presente atto. - - - - -



- 1) I comparati dichiarano di costituire, come con il presente atto costituiscono una Società Cooperativa a responsabilità limitata sotto la denominazione: "CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI MANZANO" Società Cooperativa a responsabilità limitata con sede nel Comune di Mansano, Provincia di Udine, in conformità della approvazione di Cassa alla costituzione, accordata dal Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio nella seduta del 1 agosto 1954 comunicata dalla Banca d'Italia - Succursale di Udine - con riserva del 11 agosto 1954 diretta al sig. Don Adolfo fu Antonio. - - - - -

2) La Società ha lo scopo di procurare il credito in primo luogo ai propri soci e di compiere le operazioni ed i servizi di banca, consentiti dalla Legge e dall'unito Statuto, prevalentemente a favore degli agricoltori e degli artigiani, il miglioramento delle condizioni morali ed economiche dei quali costituisce la sua principale ragione di essere.--

La Società si propone di fare pure opera di propaganda per il risparmio e la previdenza. - - - - -

3) La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 1983, con facoltà di sciogliersi anche prima di detto termine, nonché di prorogarsi una o più volte dopo lo stesso. - - - - -

4) Il patrimonio sociale è costituito :

a) dal capitale formato da un numero illimitato di azioni nominative da lire mille (L. 1.000.=) ciascuna, ma il socio indipendentemente dall'obbligo di versare l'importo delle azioni sottoscritte, è responsabile per il pagamento dei debiti sociali fino ad una somma pari a dieci (10) volte il valore nominale delle azioni da lui sottoscritte;

b) dalla riserva ordinaria, alla quale debbono essere destinate :

I - almeno la quota degli utili netti annuali stabilita dalla legge.

II - i versamenti dei nuovi soci ai sensi dell'ultimo comma dell'art.9 dello Statuto.

c) dalla riserva straordinaria formata :

I - dalle quote di ammissione

II - da proventi diversi.

5) I cooperatori sottoscrivono le seguenti azioni :

Nome	quote n.	L.	
Colombo Enrico	10	10.000.	+
Don Adolfo	113	113.000.	+
Cebba Alfio	10	10.000.	+
D'Onofrio Giuseppe	130	130.000.	X
Desero Pietro	12	12.000.	X
Misano Ernesto	1	1.000.	+
Emmelli Aroane	10	10.000.	X
Sartori Elco	1	1.000.	X
Vesca Quinto	5	5.000.	+
Cocotti Cirillo	2	2.000.	+
Don Gino	1	1.000.	+
Don Carlo	2	2.000.	X
Gratto Livio	5	5.000.	+
Mullaco Elco	1	1.000.	X
Dari Luigi	5	5.000.	X
Butter Mario	5	5.000.	X
Don Elco	1	1.000.	+
Braida Giuseppe	2	2.000.	X
Lagano Luigi	1	1.000.	X
Saliani Albino	2	2.000.	X
Talisci Emilio	10	10.000.	X
Braida Adriano	2	2.000.	X
Santarossa Paolo	5	5.000.	+
Birri Ernesto	2	2.000.	+
Perussi Giovanni	1	1.000.	X
Grioni Luigi	1	1.000.	X
Bosco Pietro	1	1.000.	X
Verzegnassi Carlo	1	1.000.	+

Ferrante Ferruccio	quota n.	5	L.	5.000,=
Butter Dionisio	" "	5	"	5.000,=
Croppo Attilio	" "	5	"	5.000,=
Feressini Elio	" "	5	"	5.000,=
Versegnaani Giacomo	" "	5	"	5.000,=
Mauro Silvio	" "	2	"	2.000,=
Passoni Remigio	" "	5	"	5.000,=
Passoni Ermanno	" "	5	"	5.000,=
Beltramini Rodolfo	" "	5	"	5.000,=
Zamboni Giuseppe	" "	1	"	1.000,=
Zamboni Ermenequildo	" "	1	"	1.000,=
Zamboni Primo	" "	1	"	1.000,=
Cattarossi Adelchi	" "	3	"	3.000,=
Sabot Elio	" "	1	"	1.000,=
Potocco Ferruccio	" "	5	"	5.000,=
Ellero Giovanni	" "	6	"	6.000,=
Ellero Adelchi	" "	2	"	2.000,=
<b>Totale quote n. 404</b>			L.	<b>404.000,=</b>

(lire quattrocentoquattromila).

Le somme, come sopradescritte vengono contestualmente versate in mia presenza in mano del socio signor Don Adolfo il quale temporaneamente funge da cassiere.

- 6) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 1954. - - - - -
- 7) Tutti gli altri patti risultano dallo Statuto che, previa lettura da me data ai comparanti viene allegato a questo atto sotto la lettera A perché ne faccia parte integrale e sostanziale. - - - - -
- 8) I comparanti eleggono all'unanimità il primo Consi-

Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sigg.:

- B'Odorico Giuseppe fu Giuseppe - Presidente
- Cobba rag. Alfeo M. Giuseppe - Vice Presidente
- Don Adolfo fu Antonio - Consigliere
- Bartori Elso fu Antonio - " "
- Misano Ernesto di Erminio - " "
- Colombo Enrico fu Alessandro - " "
- Esarnelli Aronne fu Silvio - " "

i quali tutti accettano la carica. - - - - -

9) I comparenti eleggono pure il primo consiglio sindacale nelle persone dei sigg. Verzagnassi Giacomo fu Sebastiano, Passoni Amigio di Domenico, ed Ellero Adelchi fu Antonio, dei quali i primi due sindaci effettivi ed il terzo sindaco supplente, i quali tutti accettano la carica. - - - - -

10) Il Consiglio di Amministrazione viene autorizzato ad introdurre nel presente atto e nelle allegato statuto quelle varianti che eventualmente venissero richieste dalla Autorità Giudiziaria e da quella Governativa. - - - - -

11) Le spese del presente atto fanno carico alla Società. E richiedo io Notaio ho ricevuto questo atto che ho letto, assieme alle allegato ai comparsi i quali da me interpellati lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e poscia lo sottoscrissero con me Notaio in calce al presente ed alle allegato statuto e per le firme a margine vengono delegati di comune accordo, me notaio assente i sigg. Don Adolfo e Colombo Enrico.

Scritto da persona di mia fiducia lo scritto occupa



nove facciate di due fogli e righe ventiquattro della decima.

f.to : Colombo Enrico - Adolfo Don - Alfeo Cebba -  
Giuseppe B'Odorico - Pietro Bosero - Miano Ernesto  
Zanuelli Aronne - Sartori Elso - Vosca Quinto -  
Cecotti Cirillo - Don Gino - Don Carlo - Croatto Li-  
vio - Zulisso Elso - Duri Luigi - Mario Ratter -  
Don Elio - Braida Giuseppe - Lugano Luigi - Zuliani  
Albino - Zuliani Emilio - Braida Adriano - Santarosa  
Paolo - Birri Ernesto - Peruzzi Giovanni - Gri-  
ni Luigi - Bosco Pietro - Versegnessi Carlo - Fer-  
rante Ferruccio - Ratter Dionisio - Attilio Crotto  
Percassini Elio - Versegnessi Giacomo - Mauro Silvio  
Pansoni Renigio - Ermanno Pansoni - Beltramini Ro-  
dolfo - Zamboni Giuseppe - Zamboni Ermenegildo -  
Zamboni Primo - Cattarossi Adelchi - Sabot Elio -  
Potocco Ferruccio - Ellero Giovanni - Ellero Adelchi.

(L.S.) f.to dott. Giacomo Zaina, notaio in Udine

Allegato A

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI MANZANO

Società Cooperativa a responsabilità limitata con  
sede in Manzano (Udine).--

S T A T U T O

Titolo I°

Costituzione, Denominazione, sede, scopo e durata  
della Società.

Art. 1

E° costituita una Società cooperativa a responsabi-  
lità limitata denominata "Cassa Rurale ed Artigiana  
di Manzano" Società cooperativa a responsabilità li-

mitata. La Società ha sede nel Comune di Mangano Francese (Provincia di Udine); essa esercita la propria attività nel territorio di detto comune, ma l'assemblea dei soci può tuttavia deliberare che sia richiesta ai sensi di legge l'autorizzazione ad operare in uno o più Comuni limitrofi.-

Art. 2

La Società ha lo scopo di procurare il credito in prime luogo ai propri soci e di compiere le operazioni e i servizi di banca - consentiti dalla legge e dal presente statuto - prevalentemente a favore di agricoltori e di artigiani, il miglioramento delle condizioni morali ed economiche dei quali costituisce la sua principale ragione d'essere.-

La Società si propone pure di fare opera di propaganda per il risparmio e la previdenza.-

Art. 3

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 1953 e potrà essere una o più volte prorogata.

TITOLO II\*

Patrimonio Sociale

Art. 4

Il Patrimonio sociale è così costituito :

- a) dal capitale formato da un numero illimitato di azioni nominative da L. 1.000.- ciascuna; ma il socio indipendentemente dall'obbligo di versare l'importo delle azioni sottoscritte - è responsabile per il pagamento dei debiti sociali, fino ad una somma pari a dieci volte il valore nominale delle azioni da

**lui sottoscritte;**

- b) dalla riserva ordinaria, alla quale debbono essere destinati: 1) almeno la quota degli utili netti annuali stabilita dalla legge; 2) i versamenti dei nuovi soci ai sensi dell'art. 9 ultime comma;**
- c) dalla riserva straordinaria, formata: 1) dalle quote di ammissione; 2) da proventi diversi.**

**- Art. 5 -**

Le azioni devono essere intestate a un solo nome e non possono essere cedute a non soci senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.-

Le azioni potranno essere trasferite per causa di successione con effetto verso la Società, salvo che il Consiglio di Amministrazione si opponga con deliberazione da prendersi entro 60 giorni dalla domanda di variazione nel libro dei soci presentata dagli eredi del socio defunto.-

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno e vincoli di qualsiasi natura, né possono essere acquistate dalla Società, alla quale inoltre è vietato di compensare le azioni stesse con eventuali debiti dei soci e di fare anticipazioni su di esse.-

**- Art. 6 -**

Il versamento dell'importo delle azioni sottoscritte potrà essere - per deliberazione del Consiglio di Amministrazione - eseguito anche a rate mensili; ma il socio, al momento della sua iscrizione, deve versare in conto almeno la metà di una azione e non esercita i diritti sociali se non ha completato il pagamento di almeno un'azione.-

## TITOLO III°

Soci

### Art. 7

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà inalienabile di ammettere in qualità di soci agricoltori, artigiani e - in numero non superiore a un quinto della totalità dei soci - anche persone appartenenti ad altre categorie.-

### Art. 8

L'ammissione dei nuovi soci è fatta con deliberazione degli Amministratori su domanda degli interessati.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il socio che dichiara di non saper scrivere e non possa firmare per impedimento fisico, può apporre sulla domanda il crocesegno alla presenza di due soci che lo controfirmano. Tali firme sono autenticate dal Presidente della Società e da chi ne fa le voci.

### Art. 9

Il socio è tenuto ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali e a favorire in ogni modo gli interessi della Cassa.

Il socio è tenuto altresì alla sottoscrizione di almeno una azione, al versamento del relativo importo e al pagamento della tassa di ammissione, il cui ammontare è fissato ogni anno dalla Assemblea ordinaria che approva il bilancio.-

Il socio che entra dopo il primo esercizio, oltre ai versamenti di cui al comma precedente, deve procedere



ad un ulteriore versamento in relazione all'ammontare delle riserve patrimoniali esistenti, con le modalità, nella misura e nei termini che sono fissati, di anno in anno, dall'Assemblea dei soci dopo l'approvazione del bilancio.-

- Art. 10 -

La perdita di qualità di soci ha luogo per causa di morte, recesso o esclusione; essa deve essere annotata, sotto la personale responsabilità degli Amministratori, nel libro dei soci.

La facoltà del recesso potrà essere esercitata soltanto nei casi di dissenso dalle deliberazioni riguardanti la proroga della durata della Società, il cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di Società; la relativa dichiarazione scritta deve essere comunicata dal socio con raccomandata; essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.-

Il socio può anche richiedere, con le formalità di cui sopra, il recesso per altri motivi ed il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale, deve deliberare entro tre mesi, sulla richiesta stessa, la quale ha effetto, in caso di accoglimento, con la chiusura dell'esercizio in corso se presentata tre mesi prima e, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

In nessun caso il recesso potrà effettuarsi prima che il socio abbia regolato tutte le sue obbligazio-

si verso la Società.-

L'esclusione può aver luogo, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione da comunicarsi all'interessato con lettera raccomandata;

- a) per mancato pagamento totale o parziale delle azioni sottoscritte e, in genere, per inadempimento delle obbligazioni assunte verso la Società;
- b) per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- c) per l'incompatibilità della condotta del socio con i motivi etici e sociali ai quali la Società si ispira o con l'interesse della Società medesima.

E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

- Art. 11 -

Nel caso di recesso, di esclusione o morte del socio, la liquidazione dell'azione ha luogo, sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio; è vietata comunque la distribuzione di riserve durante la vita sociale. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

- Art. 12 -

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si sono verificati.

Per lo stesso periodo il socio uscente risponde ver-

no i terzi nei limiti della responsabilità sussidia-  
ria di cui all'art. 4 lettera a) per le obbligazio-  
ni assunte dalla società sino al giorno in cui la  
cessazione della qualità di socio ha avuto effetto.  
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono res-  
ponsabili verso la Società e verso i terzi gli ere-  
di del socio defunto.

#### TITOLO IV\*

##### Operazioni

##### - Art. 13 -

La Cassa può raccogliere - anche da non soci - sol-  
tanto depositi in numerario, sia a risparmio che  
in conto corrente, rimborsabili a vista o a termine.  
Per i depositi a risparmio - liberi e vincolati -  
la cassa rilascia appositi libretti, nominativi o  
al portatore, senza la presentazione dei quali nes-  
suna operazione di rimborso può aver luogo. Entro  
i limiti massimi consentiti dalle vigenti disposi-  
zioni il Consiglio di Amministrazione stabilisce  
i tassi che debbono essere corrisposti alle diverse  
categorie di depositi.-

##### - Art. 14 -

La Società deve impiegare le proprie disponibilità  
preferibilmente con i soci. Le operazioni con i  
non soci non potranno eccedere il 40 per cento del  
complessivo importo delle operazioni compiute.

##### - Art. 15 -

La Società può :

a) compiere, previa autorizzazione ai sensi di leg-

ge, operazioni di credito agrario di esercizio, direttamente e come intermediario degli istituti speciali di credito agrario, nonché operazioni di credito agrario di miglioramento;

- b) concedere prestiti contro rilascio di cambiali;
- c) acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie e altri titoli ad esse equiparati per legge;
- d) assumere la rappresentanza di Consorzi agrari provinciali per la fornitura ai soci di macchine agricole, di attrezzi, di merci di uso agrario, e in genere, di materie utili all'esercizio dell'agricoltura;
- e) acquistare, per conto dei soci, macchine, attrezzi, e prodotti di cui alla lettera d) nonché materie utili all'esercizio delle varie attività artigianali, previa concessione ai committenti del relativo finanziamento o contro versamento del prezzo;
- f) assumere la rappresentanza di Mutui o di Società per l'assicurazione dei prodotti e delle scorte vive e morte delle aziende agrarie dei soci;
- g) concedere mutui chirografari o ipotecari di durata non superiore a cinque anni, con estinzione rateale;
- h) aprire conti correnti attivi con garanzia di titoli di cui alla lettera c), ovvero di cambiali in bianco;
- i) acquistare e vendere per conto di terzi titoli di cui alla lettera c), a condizione che da parte



dei committenti sia anticipato il prezzo, in caso di acquisto, e siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita;

- l) assumere servizi di corrispondenza, di incasso di effetti e di emissione assegni e vaglia cambiari;
- m) riscontrare il portafoglio, effettuare anticipazioni su titoli di proprietà ed emettere cambiali passive;
- n) compiere - previa autorizzazione, quando richiesta dalla legge - qualsiasi operazione o servizio deliberati dall'Assemblea dei soci.

- Art. 16 -

La Società - finché la legge gliene farà obbligo - dovrà tenere costantemente investito in titoli di cui alla lettera c) del precedente articolo - valutato al prezzo corrente - almeno il 10% dell'ammontare dei depositi ricevuti.

Le operazioni ed i rapporti bancari di cui all'art. 15 lettera l) e m) - cui vanno aggiunti i depositi delle disponibilità liquide e i depositi a custodia dei titoli di proprietà - possono effettuarsi soltanto con gli Istituti indicati dalla Legge.-

#### SITOLO V°

##### Organi Sociali

##### A) Assemblee

- art. 17 -

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano anche i soci assenti o dissenzienti.-

Le deliberazioni prese dall'assemblea, quando non risultano da atti notarili, verranno fatte constare mediante processi verbali firmati dal Presidente, dal Segretario e da due Scrutatori.

Le copie dei processi verbali sono autenticate dal Presidente o da chi ne fa le veci.

- Art. 18 -

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, preferibilmente in un giorno festivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.-

Essa - oltre alla trattazione di eventuali altre ~~og-~~getti posti all'ordine del giorno - dovrà :

- a) discutere e approvare il bilancio e il conto profitti e perdite, udite le relazioni degli amministratori e dei Sindaci;
- b) procedere alla rinnovazione delle cariche sociali scadute e deliberare circa la destinazione della quota disponibile degli utili di esercizio;
- c) stabilire il fido massimo che la Società può concedere in modo diretto o indiretto ad uno stesso obbligato, a tale effetto le esposizioni dirette si sommano con quelle indirette, escludendo peraltro dal computo le operazioni e le quote di esse assicurate da garanzie reali;
- d) deliberare su operazioni o su servizi non menzionati nell'art. 15;
- e) stabilire la misura del versamento che i nuovi soci devono effettuare in relazione alle riserve esistenti.

L'assemblea straordinaria viene convocata per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma di legge.

L'Assemblea deve essere pure convocata a norma di legge quando ne facciano domanda - in cui siano indicati gli argomenti da trattare - il Collegio Sindacale oppure almeno 1/10 dei soci.

- Art. 19 -

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata normalmente dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso - contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza - da affiggere almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, in modo visibile nella sede sociale e inviato e recapitato ai soci.-

L'Assemblea potrà anche stabilire che detto avviso sia pubblicato.

- Art. 20 -

Possano intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno quattro mesi.-

Il socio può farsi rappresentare da altro socio non amministratore né dipendente della Cassa mediante delega scritta nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente delle Società.-

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute e non può avere più di una delega.-

- Art. 21 -

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Socie-

ta e dal Vice Presidente o da un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio ovvero da un socio designato dall'Assemblea ordinaria.

Il Presidente sceglie, con l'approvazione dell'assemblea, fra i soci presenti due scrutatori. In caso di assemblea ordinaria lo stesso Presidente si farà inoltre assistere da un segretario, che sarà designato dagli intervenuti. In caso di assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un notaio.

- Art. 22 -

Le Assemblee ordinarie possono validamente deliberare - in prima convocazione - quando sia presente almeno  $\frac{1}{3}$  dei soci e - in seconda convocazione - qualunque sia il numero dei soci intervenuti; la seconda convocazione non può peraltro aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima. Salvo gli oggetti di cui all'articolo seguente, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti; in caso di parità di voti, la proposta messa in votazione si riterrà respinta.-

Le votazioni per le nomine alle cariche sociali hanno luogo a schede segrete; le votazioni su gli altri oggetti posti all'ordine del giorno si fanno per alzata e seduta.-

Nel caso di nomine delle cariche sociali, verificandosi parità di voti, rimane eletto il più anziano di età.

- Art. 23 -

Le assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando siano presenti - in prima convocazio-



ne - almeno i  $\frac{1}{3}$  dei soci e- in seconda convocazio-  
ne - almeno la metà dei soci; per le relative delibe-  
razioni occorrerà il voto favorevole di almeno i  
tre quinti dei soci presenti.-

Per deliberare lo scioglimento anticipato della So-  
cietà sarà necessario il voto favorevole di almeno  
i due terzi della totalità dei soci iscritti.-

B) Consiglio di Amministrazione

- Art. 24 -

L'amministrazione sociale è affidata ad un Presiden-  
te e ad un Consiglio, composto di sei membri, elet-  
ti dall'assemblea fra i soci. I componenti del Consi-  
glio saranno elevati ad otto o a dieci quando i so-  
ci della Cassa avranno superato, rispettivamente  
il numero di trecento e quello di cinquecento.-

L'assemblea elegge altresì tra i Consiglieri il Vi-  
ce Presidente.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri  
del Consiglio durano in carica tre anni e sono tut-  
ti rieleggibili.-

L'Assemblea può deliberare che gli Amministratori  
siano esonerati dal prestare cauzione. Non possono  
far parte del Consiglio di Amministrazione due o  
più parenti o affini fino al secondo grado incluso.

- Art. 25 -

Gli amministratori devono astenersi dal votare in  
ogni deliberazione riguardante operazioni nelle qua-  
li siano personalmente interessati o siano interes-  
sati i loro parenti o affini sino al terzo grado.

Le anzidette operazioni, come pure quelle nelle qua-

li siano personalmente interessati gli impiegati, devono essere votate per scrutinio segreto e, per essere ammesse, devono riportare l'unanimità dei voti dei Consiglieri presenti e il benestare del Collegio Sindacale.-

- Art. 26 -

Il Consiglio di Amministrazione si aduna, in seduta ordinaria, una volta al mese e, in seduta straordinaria quando il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno oppure almeno un terzo dei Consiglieri o i Sindaci ne facciano richiesta. L'avviso di convocazione deve inviarsi tre giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere, salvo i casi eccezionali di urgenza, nei quali si potrà prescindere dal termine indicato, ma sarà sempre necessario documentare l'avvenuta consegna degli avvisi.

Della convocazione sarà data notizia ai Sindaci effettivi nella stessa forma e negli stessi termini.

Il Consiglio può eleggere un segretario nel proprio seno e chiamare a tale ufficio un socio della Cassa.

- Art. 27 -

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si farà processo verbale da iscriversi nell'apposito

libro da firmarsi da tutti gli intervenuti e dal segretario.

Questo libro e gli estratti del medesimo, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio; gli estratti predetti dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario per autenticazione.

- Art. 28 -

Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà che non siano per legge o per statuto riservate in modo tassativo all'assemblea dei soci o altri organi sociali. Spetta tra l'altro al Consiglio :

- a) di convocare l'assemblea dei soci, determinandone l'ordine del giorno;
- b) deliberare sull'ammissione e l'esclusione dei soci;
- c) di contrarre prestiti in nome e per conto della Società e secondo i bisogni di questa;
- d) di deliberare, nei limiti stabiliti dall'assemblea dei soci, su tutte le operazioni contemplate dal presente statuto e su quelle autorizzate ai sensi di legge;
- e) di compilare i bilanci, corredandoli della propria relazione sull'andamento della gestione sociale, e i regolamenti interni;
- f) di nominare i funzionari e gli impiegati, determinandone le attribuzioni e le competenze.

- Art. 29 -

Il Presidente ha la firma sociale e normalmente rappresenta la Società presso i terzi e in giudizio, in ogni grado di giurisdizione, anche in Cassazione. Il Consiglio potrà tuttavia, con propria deliberazione, conferire a soci e non soci procure, sia in forma generale che speciale, per determinati affari. Il Presidente in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito dal V. Presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento anche di questo ultimo, è sostituito dal Consigliere che è stato eletto con il maggior numero di voti.

c) Collegio dei Sindaci

- Art. 30 -

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati ai sensi di legge. I Sindaci di ammissione assembleare durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Sindaci effettivi possono operare individualmente ma deliberano collegialmente a maggioranza di voti. Il Sindaco dissidente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del dissenso. I Sindaci effettivi assistono alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle quali devono essere invitati e possono fare inserire le loro proposte sull'ordine del giorno delle uno e delle altre.

- Art. 31 -

Il Collegio Sindacale ha l'obbligo



- a) di vigilare sulla osservanza delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali e delle disposizioni impartite dai competenti organi di vigilanza sulle aziende di credito;
- b) di controllare l'Amministrazione della Società, di accertare la regolare tenuta della contabilità e di verificare che alle risultanze di questa corrispondano i bilanci ed i conti profitti e perdite;
- c) di accertare che gli immobili, gli impianti e i mobili risultino in bilancio per un valore non superiore al prezzo di acquisto; che sia stato costituito un fondo di accantonamento per la riduzione della loro valutazione in proporzione al deperimento e al consumo verificatosi nell'esercizio e che i crediti risultino valutati secondo il presumibile loro realizzo, giustificando nelle relazioni all'Assemblea le eventuali deroghe a queste norme;
- d) di controllare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà in pegno, cauzione o custodia;
- e) di provvedere alla convocazione dell'Assemblea e di curare le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di emissione da parte degli Amministratori;
- f) di riferire all'Assemblea, compilando all'uopo apposite relazioni, sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, e fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni socia-

Li è un determinati affari.

- Art. 32 -

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre; il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni del Collegio, decade dalla carica.

Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei sindaci devono essere registrati in un apposito libro dei verbali.-

- Art. 33 -

Non sono eleggibili alla carica di sindaci, e decedono dall'ufficio, i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado di consanguineità e affinità a coloro che hanno nella Società un rapporto continuativo di prestazioni d'opera retribuita.

D) Direzione

- Art. 34 -

La Direzione della Società e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio possono essere affidate ad un Direttore con le facoltà, attribuzioni e poteri determinati dal Consiglio stesso, dal presente statuto e dai regolamenti.

La nomina eventuale del Direttore - come pure la revoca - è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dall'Assemblea.

TITOLO VI°

Bilancio, Disposizioni generali e transitorie.

- Art. 35 -

Il Bilancio, comprendente l'esercizio finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno,

deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale con la relazione e i documenti giustificativi almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.-

Il Bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, nella sede della Società, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvata, perché i soci possano prenderne visione.

- Art. 36 -

Gli utili netti annuali saranno scopre distribuiti come segue :

- a) Alla riserva ordinaria almeno la quota stabilita dalla legge;
- b) ai soci o ad opere di beneficenza il residuo secondo la relativa delibera assembleare, avvertendo, per altro, che in ogni caso, la somma così erogata non dovrà essere superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; l'Assemblea potrà anche assegnare a riserva l'intero utile netto.-

- Art. 37 -

In caso di scioglimento della Società, la somma che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluta - dedotto soltanto il capitale versato e gli utili spettanti ai soci - a scopi di pubblica utilità dei quali è competente a giudicare la Amministrazione finanziaria.-